



**STATUTO ASC SRL UNIPERSONALE**

*Adeguato al D.lgs. 175/2016 e s.m.i.*

## STATUTO ASC SRL UNIPERSONALE

### Sommario

TITOLO I NATURA E FINALITA' DELL'AZIENDA .....	3
ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ARTICOLO 2 – SEDE.....	3
ARTICOLO 3 – OGGETTO DELLE ATTIVITA' .....	3
ARTICOLO 4 - DURATA.....	4
TITOLO II CAPITALE SOCIALE.....	4
ARTICOLO 5 – CAPITALE SOCIALE.....	4
ARTICOLO 6 – PROPRIETA' .....	4
ARTICOLO 7 – TRASFERIMENTO QUOTE .....	5
TITOLO III ASSEMBLEA DEI SOCI .....	5
ARTICOLO 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI.....	5
ARTICOLO 9 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA.....	5
ARTICOLO 10 – DELEGHE.....	5
ARTICOLO 11 - PRESIDENZA .....	5
ARTICOLO 12 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA.....	5
ARTICOLO 13 – COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI.....	6
ARTICOLO 14 – COMPETENZE ASSEMBLEA.....	6
TITOLO IV ORGANO AMMINISTRATIVO.....	6
ARTICOLO 15 – ORGANO AMMINISTRATIVO .....	6
ARTICOLO 17 – CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....	7
ARTICOLO 18 - SEGRETARIO .....	7
ARTICOLO 19 – POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE .....	7
ARTICOLO 20 - COMPETENZE .....	7
ARTICOLO 21 – RAPPRESENTANZA LEGALE.....	8
ARTICOLO 22 – COMPENSO ORGANO AMMINISTRATIVO .....	8
TITOLO V ORGANO DI CONTROLLO.....	8
ARTICOLO 23 – ORGANO DI CONTROLLO.....	8
ARTICOLO 24 – ALTRI ORGANI.....	9
TITOLO VI .....	9
BILANCIO/CONTROLLO ANALOGO E SCIoglIMENTO .....	9
ARTICOLO 25 - BILANCIO .....	9
ARTICOLO 26 – CONTROLLO ANALOGO .....	9
Art. 27 - APPALTI E FORNITURE .....	10
ARTICOLO 28 - CARTA DEI SERVIZI .....	10
ARTICOLO 29 - SCIoglIMENTO .....	10
TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI .....	10
ARTICOLO 30 - FORO COMPETENTE .....	10
ARTICOLO 31 – NORMA DI RINVIO.....	10

# TITOLO I NATURA E FINALITA' DELL'AZIENDA

## ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, è costituita, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, una società a responsabilità limitata denominata con socio unico il Comune di Calcinato

### "A.S.C. S.R.L. UNIPERSONALE"

2. Alla società si applicano tutte le disposizioni previste dal Codice Civile in materia di società partecipate da enti pubblici e, nel caso di socio unico, si rendono applicabili le disposizioni dell'art. 2470 del codice civile.

## ARTICOLO 2 – SEDE

1. La società ha sede nel comune di Calcinato (Bs), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato nonché istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, facoltà riservate in ogni caso alla competenza inderogabile dei soci ai sensi dell'art. 2479 c.c..

## ARTICOLO 3 – OGGETTO DELLE ATTIVITA'

1. La società, con la stretta osservanza delle disposizioni legislative in materia ed al Regolamento e norme sul controllo analogo, può essere autorizzata dal Consiglio comunale all'esercizio, *in house providing*, di tutte o parte delle seguenti attività:

- gestione di farmacie, la cui titolarità sia da ricondursi ad enti locali territoriali. La gestione si concretizza in attività di vendita di prodotti medicinali, articoli e specialità farmaceutiche, di prodotti galenici, di articoli farmaceutici e parafarmaceutici, omeopatici e presidi medico-chirurgici; inoltre, nel contesto di detta attività, la società potrà esercitare il commercio di sostanze e prodotti di origine chimica, di articoli sanitari in genere, di prodotti e articoli per l'infanzia in genere, di prodotti e articoli per l'igiene e la cura della persona, di prodotti e articoli complementari, integratori o speciali per l'alimentazione, di altri prodotti di natura commerciale la cui vendita al minuto sia consentita dalla normativa nei locali di esercizio di una farmacia; inoltre la società potrà prestare servizi complementari od integrativi di quelli farmaceutici ed effettuare test autodiagnostici rivolti al pubblico utente delle farmacie, il tutto, comunque nei limiti di legge e con esclusione delle attività riservate a professionisti iscritti in appositi albi;
- gestione di farmacie e la prestazione di servizi farmaceutici anche a favore di altri enti, società o istituzioni pubbliche o private, soggetti con i quali potrà altresì collaborare nell'ambito della suddetta attività;

Inoltre la società ha per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del socio ed in particolare la gestione:

- di servizi strumentali a supporto degli uffici comunali per la gestione della Tassa Rifiuti;
- di strutture immobiliari di proprietà Comunale, tra le quali si ricomprendono, con elencazione non esaustiva, gli ambulatori o poliambulatori, i centri sportivi, le palestre, gli immobili adibiti alla residenza, alle attività produttive, di servizio e commerciali e altre strutture similari;
- di attività sportive e complementari;

- di servizi socio-assistenziali, tra i quali si ricomprendono, con elencazione non esaustiva, l'assistenza domiciliare, i centri per anziani, i centri di aggregazione giovanile, la fornitura di pasti a domicilio ecc.;
- di servizi complementari all'educazione dell'infanzia e scolastica, tra i quali si ricomprendono, con elencazione non esaustiva, le mense, i trasporti di alunni, i centri ricreativi estivi, ecc.;

I predetti prodotti/servizi sono definiti unilateralmente da parte degli Enti locali soci sulla base di Disciplinari (di esecuzione del servizio) che la Società svolge in regime di affidamento diretto. Per i predetti servizi, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dagli Enti pubblici soci o interessati nella gestione del servizio. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale purché rientranti nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

2. Purché ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed in via non prevalente, la società potrà inoltre compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, di leasing in qualità di utilizzatore, di factoring in qualità di cedente, di natura finanziaria (investimenti mobiliari, stipulazione in qualità di richiedente con qualsiasi persona fisica o giuridica, società, ente, nazionale od estero, di aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento ed assicurazione) nonché concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie anche a favore di terzi.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA**

1. La durata della società è fissata dalla sua legale costituzione sino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

## **TITOLO II CAPITALE SOCIALE**

#### **ARTICOLO 5 – CAPITALE SOCIALE**

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) diviso in quote ai sensi di legge e potrà essere aumentato con delibera assembleare previa approvazione da parte del Consiglio Comunale.

2. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società, il Consiglio di amministrazione potrà richiedere, nel rispetto delle disposizioni di legge che regolano la materia, al socio unico di effettuare versamenti in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale. Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, anche infruttiferi, entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel TU delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del CICR.

#### **ARTICOLO 6 – PROPRIETA'**

1. La società è a totale capitale pubblico locale con socio unico il Comune di Calcinato.

Possono detenere quote:

- a) enti pubblici locali
- b) altri soggetti pubblici.

2. Una quota superiore all'ottanta per cento del fatturato della Società dovrà essere effettuato nello svolgimento di compiti affidati alla Società da enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

## **ARTICOLO 7 – TRASFERIMENTO QUOTE**

1. Fatte salve le norme del codice civile in materia di trasferimenti di quote ed il principio della totalità del capitale posseduto da enti pubblici, il trasferimento di quote dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale di Calcinato.
2. In ogni caso l'eventuale acquirente non potrà che essere un soggetto pubblico, garantendo in tal modo la totale partecipazione pubblica della Società nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia di affidamento "in house". L'offerta deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al legale rappresentante della società, il quale ne darà entro dieci giorni avviso, sempre a mezzo raccomandata, al Comune di Calcinato.

## **TITOLO III ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **ARTICOLO 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

1. Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, una delle quali per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni dalla predetta chiusura qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, ultima parte del codice civile e l'altra entro il 31 Dicembre dell'anno in corso, per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'anno successivo.
2. L'Assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla Legge, ogniqualvolta il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno.

### **ARTICOLO 9 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

1. Ha diritto di partecipare all'assemblea esclusivamente il socio unico Comune di Calcinato, nella persona del Sindaco *pro tempore*.

### **ARTICOLO 10 – DELEGHE**

1. In caso di assenza o impedimento del Sindaco il socio unico è rappresentato dal Vice Sindaco.
2. In caso di contestuale assenza o impedimento di entrambi il Sindaco potrà delegare un consigliere comunale o assessore.

### **ARTICOLO 11 - PRESIDENZA**

1. Le assemblee del socio unico saranno presiedute dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza la presidenza è assunta da altra persona designata dall'assemblea **senza il riconoscimento di compensi o altre indennità**.
2. Il Presidente nomina un segretario, anche fra non soci.

### **ARTICOLO 12 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA**

1. L'assemblea è convocata a cura dell'Amministratore Unico e/o Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata e/o con posta elettronica certificata al domicilio del socio unico, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.
3. In mancanza delle formalità suddette, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa il socio unico e tutti gli amministratori ed i componenti l'Organo di controllo siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

## **ARTICOLO 13 – COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

1. Per la costituzione e la validità delle deliberazioni assembleari si applicano le disposizioni legislative *pro tempore* vigenti.

## **ARTICOLO 14 – COMPETENZE ASSEMBLEA**

1. L'assemblea delibera sulle materie previste per legge ed, in ogni caso, per quanto segue:
- a) Approva il bilancio di previsione corredato dalla relazione programmatica, dal piano degli investimenti e dal piano di sviluppo, nei termini previsti dall'art. 8;
  - b) Nomina e revoca l'Amministratore Unico e/o i componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - c) La nomina nei casi previsti dalla legge, del collegio sindacale e suo presidente o del revisore unico;
  - d) Determina il compenso degli Amministratori e degli organi di revisione;
  - e) Delibera sulle responsabilità degli Amministratori;
  - f) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea e sugli oggetti sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
  - g) autorizza l'organo amministrativo al compimento di operazioni relative ai seguenti atti se ammessi dalla legge: sottoscrizione, acquisto e alienazione di partecipazioni, nonché compravendite aventi ad oggetto immobili, aziende e/o rami d'aziende di valore superiore ad una percentuale del capitale netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, fissata di anno in anno dall'Assemblea in occasione della approvazione delle previsioni economiche e finanziarie di cui all'ultimo comma del presente articolo;
  - h) indirizzi generali inerenti l'organizzazione della Società e dei servizi alla stessa affidati

## **TITOLO IV ORGANO AMMINISTRATIVO**

### **ARTICOLO 15 – ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. L'amministrazione della società è affidata, di norma, ad un Amministratore unico. Nel rispetto delle norme e delle leggi speciali in materia, l'Assemblea può nominare un Consiglio di amministrazione composto da un massimo di tre membri.

2. In caso di nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente.

3. L'Organo di amministrazione deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa *pro tempore* vigente.

4. L'Amministratore Unico o il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

5. La cessazione dell'Amministratore unico o del Consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito. Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente del Consiglio di amministrazione, i restanti componenti provvedono senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del sostituto, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

6. Se nel corso del mandato viene a mancare un componente del Consiglio di amministrazione diverso dal Presidente, questo provvede alla convocazione dell'Assemblea richiedendo la nomina del sostituto in conformità al precedente primo comma.

7. Se vengono a cessare l'Amministratore unico o tutti i componenti il Consiglio di amministrazione, l'Organo di controllo deve convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

### **ARTICOLO 16 – PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Qualora venga costituito il Consiglio di amministrazione l'Assemblea dei soci provvede, tra questi, alla nomina del Presidente. In caso di assenza od impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano in carica o da un Vice Presidente. Nel caso in cui venga nominato un Vice Presidente, questi assume la carica senza compensi od oneri aggiuntivi.

#### **ARTICOLO 17 – CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Nel caso di organo collegiale, il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, nella sede legale o altrove, ogniqualvolta lo ritenga necessario o ne riceva richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'adunanza è presieduta dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età.

3. La convocazione contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione, nonché gli argomenti da trattare, viene eseguita almeno tre giorni prima dell'adunanza, mediante raccomandata, telefax o telegramma o posta elettronica con conferma del ricevimento, PEC, spediti al domicilio degli Amministratori, salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione anche in difetto di formale convocazione quando siano presenti tutti gli amministratori.

4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti tra i presenti. In caso di parità, prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede l'Assemblea. E' ammessa, nei soli casi di assoluta e comprovata necessità, la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. In tal caso, devono essere assicurate la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso nonché la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in questo caso, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

#### **ARTICOLO 18 - SEGRETARIO**

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri o al di fuori dei propri membri, un Segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.

In caso di assenza il Segretario è sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

2. I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

3. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

#### **ARTICOLO 19 – POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

#### **ARTICOLO 20 - COMPETENZE**

1. Il consiglio di amministrazione attribuisce deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle vigenti

normativa e delle regole sul controllo analogo, e non sono perciò delegabili i poteri e le attribuzioni relative alle seguenti materie:

- i poteri di indirizzo strategico e generale di gestione e la formulazione delle linee di sviluppo della società;
- l'approvazione annuale delle previsioni economiche e finanziarie;
- l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni per quanto concerne la struttura organizzativa generale della Società;
- l'istituzione e la chiusura di sedi secondarie;
- la sottoscrizione, l'acquisto e l'alienazione di partecipazioni, nonché le compravendite aventi ad oggetto immobili, aziende e/o rami d'aziende nei limiti di quanto previsto dall'art. 14, lettera G);
- la concessione di garanzie in favore di terzi;
- l'assunzione di finanziamenti;
- predisporre programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'Assemblea nell'ambito della relazione annuale allegata al bilancio di esercizio.
- valuta se integrare gli strumenti di governo societario previsti dall'art. 6 comma 3 del D.lgs.175/2016. Qualora non provveda a detta integrazione l'organo amministrativo ne darà motivazione all'interno della relazione a chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ARTICOLO 21 – RAPPRESENTANZA LEGALE**

1. La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore Unico o, nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, al Presidente e, in caso di suo impedimento, al Vicepresidente. Entro i limiti delle attività

2. E' conferito all'Amministratore Unico, e nel caso di Consiglio di Amministrazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della società e/o terzi, come di revocarle.

#### **ARTICOLO 22 – COMPENSO ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. All'amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio, un compenso la cui entità, nei limiti di legge, è fissata dall'Assemblea e resta valida anche per gli esercizi successivi sino a diversa determinazione da parte della stessa.

2. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà come ripartire il compenso di cui al comma precedente, salvo che al riguardo abbia già provveduto l'Assemblea.

3. In ogni caso non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né trattamenti di fine mandato.

Il trattamento dei componenti il consiglio di amministrazione sarà comunque regolato in base alle leggi vigenti, ed adeguato già in corso di mandato, in caso di eventuali successive modifiche normative.

### **TITOLO V ORGANO DI CONTROLLO**

#### **ARTICOLO 23 – ORGANO DI CONTROLLO**

1. Entro i limiti della normativa vigente, i compiti del collegio sindacale sono svolti, ai sensi dell'art. 2477 del Codice civile, da un organo monocratico composto da un revisore dei conti abilitato o da un collegio sindacale nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. A tal fine si applicano le disposizioni civilistiche previste per le società per azioni.

2. Qualora si ricorre ad un organo collegiale si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 2397 e seguenti del Codice civile.

3. Il revisore unico o il collegio sindacale esercita il controllo contabile della società e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e risponde direttamente al socio unico Comune di Calcinato della legalità dell'azione amministrativa.

5. L'assemblea nomina e fissa il compenso da corrispondere al Sindaco unico o ai sindaci, nei limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti.

#### **ARTICOLO 24 – ALTRI ORGANI**

1. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, salvo che ciò sia previsto dalla normativa in essere.

### **TITOLO VI BILANCIO/CONTROLLO ANALOGO E SCIoglIMENTO**

#### **ARTICOLO 25 - BILANCIO**

1. L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, ed i suoi allegati, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'Organo amministrativo in conformità all'art. 2428, Codice civile e a quella dell'Organo di controllo (art. 2429, Codice Civile) è presentato all'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio, i suoi allegati, la relazione sulla gestione, la Relazione sul governo societario e la relazione dell'Organo di controllo devono essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

2. Salvo diversa determinazione dell'assemblea che approva il bilancio, gli utili netti, previa deduzione della quota da destinare alla riserva legale, sono ripartiti tra i soci in proporzione delle rispettive quote.

3. Il pagamento degli utili viene effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro i termini annualmente fissati dallo stesso.

4. Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono in favore della società.

#### **ARTICOLO 26 – CONTROLLO ANALOGO**

1. La società è sottoposta al controllo analogo **da parte dell'amministrazione controllante**, da esercitarsi in osservanza della normativa vigente, degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi in materia e attraverso le modalità contemplate dal relativo Regolamento comunale.

2. Ai fini del controllo analogo l'Organo amministrativo annualmente, nei termini stabiliti dal regolamento comunale, predispone ed invia al socio la relazione previsionale sull'attività della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società stessi, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai Disciplinari di esecuzione dei servizi; fanno parte dei suddetti piani, in particolare: il programma degli investimenti, con l'indicazione della spesa prevista in ciascun anno e della relativa copertura; le previsioni del risultato economico di esercizio; il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

L'Assemblea dei soci approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella relazione previsionale, autorizzando l'Organo amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti.

3. L'Organo amministrativo approva inoltre semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione di cui al precedente punto, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che il Presidente trasmette a tutti i soci.

4. La relazione semestrale contiene, inoltre: il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle

cause; il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci. Inoltre, l'Organo amministrativo nei termini stabiliti dal regolamento comunale, trasmette a tutti i soci il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita.

### **Art. 27 - APPALTI E FORNITURE**

1. Agli appalti di lavori, forniture, e servizi, agli acquisti di beni, alle vendite, alle permutate, alle locazioni, ai noleggi, alle somministrazioni in genere, di cui necessita per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, la Società provvede mediante contratti, in conformità alle disposizioni di cui ai punti seguenti:

a) I contratti sono di norma preceduti da apposite gare, comunque nel rispetto delle direttive della Comunità europea, recepite dalle leggi nazionali e regionali, applicabili alle Società partecipate;

b) La deliberazione di addvenire alla stipulazione dei singoli contratti, la determinazione delle modalità essenziali e l'approvazione del progetto o del contenuto del contratto stesso, nonché la scelta della forma di contrattazione, sono di competenza dell'organo amministrativo

2. Con apposite delibere o con eventuale regolamento deliberato dall'organo amministrativo, vengono stabiliti in particolare:

a) le modalità di svolgimento delle gare e delle trattative private, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge, di recepimento delle direttive comunitarie e dalle leggi nazionali e regionali applicabili alle società partecipate;

b) la natura ed il limite di importo dei contratti, attivi o passivi, necessari per l'ordinario e normale funzionamento della Società e per i quali è conferito all'organo amministrativo, il mandato di procedere con il così detto "sistema sotto soglia", sotto la propria responsabilità e nel rispetto di norme e cautele all'uopo fissate;

c) le norme per l'istituzione dell'albo dei fornitori, se ritenuto necessario.

### **ARTICOLO 28 - CARTA DEI SERVIZI**

1. Ai sensi di legge e del vigente Contratto di servizio, la Società adotterà, per ciascuno dei servizi gestiti, una "Carta dei servizi".

2. L'Azienda, periodicamente, potrà predisporre una ricerca sul livello di gradimento dei servizi pubblici da parte degli utenti. A tal fine può commissionare ad Enti ed Istituti, di comprovata esperienza e serietà, indagini demoscopiche, ricerche e studi, nei settori più lamentati dagli utenti, per individuare le ragioni oggettive e soggettive di eventuali insufficienze o carenze.

### **ARTICOLO 29 - SCIoglimento**

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

## **TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **ARTICOLO 30 - FORO COMPETENTE**

1. Foro competente in caso di controversie è quello di Brescia.

### **ARTICOLO 31 – NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile, nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ed alle speciali leggi in materia